

ORD. NR. 139 DEL 24/11/2020

IL SINDACO

Premesso che:

-con propria precedente ordinanza n. 157 del 23.11.2020 adottata ex art. 50 Del D.lgs 267/00 a causa della emergenza epidemiologica da Covid 19, nelle more delle determinazioni della Regione Campania in ordine alla possibilità della ripresa delle attività didattiche in presenza presso gli istituti scolastici del territorio regionale, è stata disposta in via cautelare la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria dalla data di pubblicazione del provvedimento e fino al 29 novembre c.a., fatta salva l'adozione di ulteriori disposizioni in conseguenza all'andamento dei contagi e di eventuali altri provvedimenti adottati dalle autorità regionali e nazionali.

-con Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 il Presidente della Regione Campania, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico con riferimento al territorio della Regione Campania, ha stabilito con decorrenza 25 novembre la possibilità della ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola della infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle Scuole Primarie, demandando alle ASSL territorialmente competenti, il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse, consentendo altresì ai Sindaci -sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza- l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive e demandando ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni anche relative al personale in servizio per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza.

Tenuto conto della precedente ordinanza n. 90 del 15/11/2020 adottata dal Presidente della Regione Campania, con la quale si era disposta la sospensione delle attività educative delle scuole dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria fino al 23 novembre 2020;

Constatato, che con la predetta ordinanza 90 del 15.11.2020 era stata prevista la ripresa delle attività educative sopra menzionate con decorrenza dal 24.11 c.a., previa attività di *screening* su base volontaria prevista a carico delle AA.SS.LL. competenti per territorio;

Preso atto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 con la quale sono state applicate le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 anche alla Regione Campania con decorrenza dal 15/11/2020 per un periodo di quindici giorni;

Valutato che -coerentemente con i provvedimenti restrittivi già stabiliti dal Governo e dalla Regione Campania, al fine di contenere e limitare le possibili occasioni di contagio, in considerazione della specificità territoriale e della insularità del contesto, oltre che della necessità di garantire un arco temporale idoneo a consentire lo svolgimento ed il completamento dello screening volontario dedicato alla popolazione scolastica- è necessario confermare e stabilire fino al 3 Dicembre 2020 per il Comune di Ischia, la modalità di didattica a distanza, anche per gli istituti scolastici e le classi per le quali diverse disposizioni abilitano dal 25 Novembre la ripresa dell'attività didattica in presenza;

Tenuto conto altresì che nel territorio del Comune di Ischia è opportuno confermare la **SOSPENSIONE** delle attività in presenza degli istituti scolastici al fine di scongiurare il rischio di



contagio negli ambienti pubblici chiusi e che nel contemperamento fra gli interessi coinvolti nel procedimento di valutazione, debba essere necessariamente assicurata prevalenza all'interesse pubblico rappresentato dalla tutela della salute e dalla prevenzione da ulteriori occasioni di contagio, tenuto conto dell'unico presidio ospedaliero dell'isola ubicato nel Comune di Lacco Ameno, struttura sanitaria che deve essere preservata nella sua attuale funzionalità senza minarne l'equilibrio dei reparti a tutela dei pazienti e della intera popolazione residente;

Preso atto che sono pervenute richieste da parte di rappresentanti di classe e gruppi di genitori della scuola primaria dei Circoli Didattici del Comune di Ischia, di proseguire l'attività didattica a distanza;

Considerato che, allo stato, risultano in corso le attività di *screening*, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, da parte della Asl territoriale al personale docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi come previsto dalla richiamata Ordinanza regionale n. 90/2020 al punto 1.1 e 1.2 e che allo stato risponde a criteri di ragionevolezza e proporzionalità consentire il completamento di tali attività di screening e verificarne gli esiti in relazione al numero di utenti interessati dalla procedura.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista l'Ordinanza n. 92 del 23 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, che consente ai Sindaci -**sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza**- l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive.

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, confermare e stabilire fino al 3 Dicembre 2020 per il territorio del Comune di Ischia, la modalità di didattica a distanza e la sospensione delle attività educative in presenza, della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, salva l'adozione di ulteriori disposizioni in conseguenza all'andamento dei contagi e di eventuali altri provvedimenti adottati dalle autorità regionali e nazionali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune;

Di inviare la presente ordinanza alle Direzioni Didattiche delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria presenti sul territorio comunale.

AVVERTE

Che con la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge

Ischia, 24/11/2020



IL SINDACO